



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/33/5428

Roma, 10 dicembre 2012

OGGETTO: Aliquote contributive da applicare sul trattamento economico del personale della Polizia di Stato.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE UIL POLIZIA-ANIP-ITALIA SICURA (Rdp-Pnfi)	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE CONSAP-NUOVA FEDERAZIONE AUTONOMA	=ROMA=

Si trasmette, per opportuna conoscenza, l'unita circolare della Direzione Centrale per le Risorse Umane, datata 10 dicembre u.s., concernente l'oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Castrose De Rosa)

Aliquote contributive

MOLARE
N. 314DIPARTIMENTO DELLA P.S.
Ufficio per le Provincie e Regioni Autonome

10-010-2002

MOD. 4 P.S.C.

5428

01-33

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
SERVIZIO T.E.P. E SPESE VARIE
DIVISIONE 1^
FAX 064828410-064743060

Prot. 333-G/Div.1-Sett.2/aagg

Roma, 10.12.2012

Objetto: Aliquote contributive da applicare sul trattamento economico del personale della Polizia di Stato.

- | | |
|--|-----------|
| - AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA | LORO SEDI |
| - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI | TRENTO |
| - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI | BOLZANO |
| - AL PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA - SERV. PREFETT. | AOSTA |
| - AI SIGG. QUESTORI | LORO SEDI |
| - AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI
PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA | PALERMO |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DELLA POLIZIA STRADALE | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE
DELLA POLIZIA DI FRONTIERA | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DI POLIZIA FERROVIARIA | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI REPARTI MOBILI
DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI
INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA | LORO SEDI |
| - AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO
E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO | LADISPOLI |
| - AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E
SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO | LA SPEZIA |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE
TELECOMUNICAZIONI DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |

Servizio T.E.P.
1^ Divisione
F.F. Romice

Allegato contributivo

MOD. 4 P.S.C. NUMERO 316

MOD. 4 P.S.C.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- | | |
|---|------------|
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI
E PATRIMONIALI | LORO SEDI |
| - AL SIG. DIRETTORE DELL'UFFICIO PER I SERVIZI
TECNICO-GESTIONALI - SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO | SEDE |
| - AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA
REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. | LORO SEDI |
| - AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E C.R.A. | SENIGALLIA |
| - AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO
ELETTRONICO NAZIONALE | NAPOLI |
| - AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE,
DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI ADDESTRAMENTO
DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |

e, per conoscenza

- | | |
|---|------|
| - AL SIG. DIRETTORE DELLA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI
DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA | ROMA |
| - ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO RELAZIONI SINDACALI | SEDE |

Com'è noto, con circolare 23 dicembre 2011, n. 20, l'INPDAP ha fornito indicazioni in ordine alla gestione e compilazione delle denunce mensili analitiche (DMA) ai sensi dell'art. 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

Con la successiva confluenza del predetto Ente Previdenziale nell'INPS, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche nella legge 27 dicembre 2011, n. 214, con circolare 7 agosto 2012, n.105, state fornite ulteriori istruzioni in merito alle modalità di comunicazione dei dati per la valorizzazione della posizione assicurativa e per il calcolo del dovuto contributivo per gli iscritti alla Gestione ex-INPDAP.

In particolare, sono state fornite indicazioni di carattere generale correlate alle novità introdotte con la nuova versione della denuncia mensile, ovvero recepire l'orientamento dell'Istituto di generalizzare il principio di cassa per le aliquote da applicare, in luogo del precedente principio di competenza.

Servizio T.E.P.
1^a Divisione
F.F. Romice

Aliquote contributive

MOD. 4 P.S.C.
MOD. 4 P.S.C.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Tale novità comporta che, a decorrere dal corrente anno, il calcolo dei contributi deve essere effettuato applicando all'imponibile contributivo l'aliquota vigente al momento della liquidazione delle retribuzioni, in conformità al dettato normativo introdotto del decreto legislativo n. 314/1997 in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente ai fini contributivi.

In particolare quest'ultimo decreto legislativo ha modificato l'articolo 24 del D.P.R. 30 maggio 1955, n.797, prevedendo che per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale devono essere applicate le disposizioni contenute nell'articolo 51 del vigente testo unico sui redditi.

In questo contesto normativo, pertanto, l'Ente previdenziale ha ritenuto di definire il criterio di cassa corrispondente al momento di percezione degli emolumenti da cui derivano gli aggiornamenti delle posizioni assicurative, ovvero il momento in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità del datore di lavoro erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore.

Tutto ciò premesso, anche per il personale della Polizia di Stato, il CENAPS ha provveduto ad aggiornare il calcolo della contribuzione utile ai fini pensionistici applicando agli imponibili contributivi, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'aliquota vigente al momento della liquidazione delle retribuzioni.

Si ricorda altresì, che, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge, con modificazioni, 22 dicembre 2011, n.214, a decorrere dal 1° gennaio 2012, a tutto il personale devono essere applicate le aliquote contributive previste per i dipendenti che rientrano nel trattamento pensionistico misto o interamente contributivo.

Si coglie inoltre l'occasione per comunicare che, in occasione di alcuni approfondimenti, l'INPS ex Gestione INPDAP ha chiarito il contenuto della nota operativa 9 luglio 2008, n. 4, ed in particolare ha rappresentato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche per il personale in sistema retributivo, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva a carico del dipendente deve subire l'incremento dello 0,05%.

Aliquote contributive

MINISTERO
INTERNO 314

MOD. 4 P.B.C.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Al fine di dare attuazione a quanto sopra esposto, il CENAPS provvederà ad effettuare i conguagli a debito dei dipendenti applicando l'incremento dello 0,05 per cento sugli emolumenti imponibili.

Tutto ciò premesso si riassumono di seguito le principali novità derivanti dalle ultime disposizioni normative e dai chiarimenti forniti dall'Ente previdenziale, inerenti le aliquote contributive da applicare al trattamento economico del personale della Polizia di Stato, anche sulle contabilità manali predisposte da Codesti Uffici:

- 1) dal 1/1/2007 al 31/12/2011, per il personale in sistema retributivo le aliquote contributive da applicare sono pari a:
 - 8,80 per cento sugli emolumenti imponibili;
 - contribuzione prevista dall'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. 165/1997 per i dipendenti rientranti nel predetto sistema pensionistico che, per l'anno 2007 era pari a 0,38 per cento e dall'anno 2008 è pari a 0,40 per cento.
- 2) a decorrere dal 1° gennaio 2012 a tutto il personale sono applicate le aliquote contributive previste per i dipendenti che rientrano nel trattamento pensionistico misto o interamente contributivo ovvero:
 - 8,80 per cento sugli emolumenti imponibili;
 - contribuzione prevista dall'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. 165/1997 per il personale rientrante nel menzionato sistema pensionistico contributivo pari a 8,80 per cento sulla maggiorazione figurativa del 15% dello stipendio;
- 3) a decorrere dal 1° gennaio 2012 il calcolo della contribuzione utile ai fini pensionistici deve essere effettuato secondo il principio di cassa a prescindere dal periodo di riferimento dell'emolumento liquidato.

Nell'evidenziare, infine, la rilevanza che riveste il corretto calcolo contributivo, al momento della liquidazione degli emolumenti, sul successivo trattamento pensionistico, si invitano gli Uffici amministrativo-contabili a dare la massima diffusione del contenuto della presente circolare a tutto il personale.

La presente circolare è disponibili nel sito del T.E.P. contenente la raccolta delle circolari al link, "1^ Divisione" consultabile digitando nel browser il seguente indirizzo://10.119.182.1.

IL DIRETTORE CENTRALE

Aiello

Servizio T.E.P.
1^ Divisione
EEF Romice